PROROGA DELL'ESENZIONE ASSOLUTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E DI ASSEGNI FAMILIARI

Art. unico

Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, e' prorogato al 31 dicembre 1969.

Versione in vigore dal 11 marzo 1967, non più in vigore dal 3 luglio 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari
Estremi	Legge 8 febbraio 1967, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-esenzione-assoluta-dall-imposta-di-bollo-in-materia-di-1967/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it